



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Approvato lo schema del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza
Niente rito abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo
La Camera ha approvato la riforma della class action

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Il trust ed un prezzo inferiore a quello di mercato non provano la mala fede dei terzi acquirenti
Il Consigliere del CdA è tenuto ad attivarsi per salvare la società
Ai fini del DUVRI bisogna tener conto delle concrete interferenze tra gli operatori
I sindaci devono segnalare le irregolarità anche quando vi è coincidenza tra amministratori e soci
La notifica telematica al domiciliatario fisico è inesistente

Approvato lo schema del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza

Provvedimento del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018

Il Consiglio dei Ministri l'8 novembre scorso ha approvato, in via preliminare, lo schema di D.lgs. recante il codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 155/2017. Tra le novità di maggiore rilevanza vi è la possibilità per l'imprenditore che si attivi tempestivamente nella segnalazione della crisi dell'impresa, al fine di definirla prima di giungere allo stato di insolvenza, di ottenere importanti benefici penali. In particolare, nelle ipotesi di reati di bancarotta, se il danno risulta di speciale tenuità è riconosciuta una causa di non punibilità quando l'imprenditore abbia presentato:

i) una tempestiva istanza all'organismo di composizione assistita della crisi, attuandone le prescrizioni; *ii)* una domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo o di omologazione di accordo di ristrutturazione, a condizione, in questi casi, che la domanda non sia stata, successivamente, dichiarata inammissibile. Infine lo schema di D.lgs. in commento prevede l'istituzione di un apposito albo dei soggetti destinati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure disciplinate.

[torna su](#)

Niente rito abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo

Provvedimento della Camera dei Deputati del 6 novembre 2018

Il 6 novembre scorso la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge sull'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (*"Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo"*). Il testo legislativo in commento punta a modificare la disciplina del rito abbreviato al fine di escluderne l'applicazione per i reati più gravi, per i quali è prevista la pena dell'ergastolo e conseguentemente per escludere in tali casi la diminuzione di pena, ad oggi vigente, connessa al rito.

[torna su](#)

La Camera ha approvato la riforma della class action

Provvedimento della Camera dei Deputati del 3 ottobre 2018

Il 3 ottobre scorso, la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge avente ad oggetto la modifica della disciplina dell'azione di classe (c.d. class action) oggi contenuta nel Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005), trasferendola in un nuovo titolo del codice di procedura civile, nell'ambito dei procedimenti speciali, e fissando la competenza in capo alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale. La proposta di legge amplia l'ambito dei soggetti legittimati all'esercizio dell'azione comprendendo non più solo i consumatori ed utenti ma tutti i soggetti titolari di diritti omogenei, siano essi consumatori o meno, che siano stati lesi dalla condotta dei legittimati passivi e cioè dalle imprese o dagli enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità. È prevista, inoltre, l'ulteriore rilevante novità rappresentata dalla facoltà dei soggetti lesi di aderire all'azione anche successivamente alla sentenza di accoglimento.

[torna su](#)

Il trust ed un prezzo inferiore a quello di mercato non provano la mala fede dei terzi acquirenti

Corte di Cassazione - I Sezione Civile - Sentenza 7 novembre 2018, n. 28427

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha affermato che affinché possa essere validamente esperita una azione revocatoria da parte del creditore in relazione alla vendita di un immobile del debitore non è sufficiente ad integrare la malafede dei terzi sub acquirenti la circostanza che l'immobile medesimo fosse stato dapprima dal debitore conferito in un trust e successivamente da quest'ultimo ceduto al terzo ad un prezzo inferiore a quello di mercato, a distanza solo di alcuni mesi dal conferimento del bene al trust stesso. In particolare, nel caso di specie, la Corte di legittimità ha evidenziato come la presunzione della consapevolezza del terzo circa l'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore, quale elemento costitutivo dell'azione revocatoria, debba tener conto del complesso degli indizi allegati in giudizio. In proposito l'acquisto da un trust a distanza di alcuni mesi dal conferimento del bene, seppur costituito tra familiari, ed il prezzo di compravendita, inferiore alla a quello di mercato, non costituiscono elementi sufficienti a fondare il requisito della *scientia fraudis* dei terzi sub acquirenti rispetto ad un regolare atto di compravendita di immobile offerto in vendita tramite un'agenzia immobiliare.

[torna su](#)

Il Consigliere del CdA è tenuto ad attivarsi per salvare la società

Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 5 novembre 2018, n. 28148

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha chiarito che tra i doveri del consigliere di amministrazione di una società vi è quello di attivarsi per consentire alle medesima società di risolvere le proprie difficoltà e, pertanto, nessuna remunerazione aggiuntiva gli deve essere riconosciuta per tale attività. Ad avviso della Corte di legittimità, infatti, l'attività prestata nella formulazione del piano industriale, nella ricerca di nuovi soci per realizzare un aumento di capitale, o ancora nella gestione del rapporto con le banche sono "riconducibili alla gestione dell'impresa stessa, così da rientrare pienamente nei compiti di un consigliere di amministrazione". La Corte di Cassazione ha precisato, altresì, che rientrano tra le prestazioni tipiche dell'amministratore della società tutte quelle inerenti l'esercizio dell'impresa, senza che assuma rilevanza, salvo che sia diversamente previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto, la distinzione tra atti di amministrazione straordinaria ed ordinaria.

[torna su](#)

Ai fini del DUVRI bisogna tener conto delle concrete interferenze tra gli operatori

Corte di Cassazione - IV Sezione Penale - Sentenza 12 ottobre 2018, n. 46401

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha precisato che nel determinare l'operatività degli obblighi di coordinamento e di cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale, dettati dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008, è necessario avere riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra imprese che cooperano tra loro ma alla concreta interferenza tra le attività delle organizzazioni che operano nel medesimo luogo di lavoro poiché può essere fonte di ulteriori rischi per la incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte. In merito, la Corte di legittimità ha, altresì, evidenziato che il sub committente può essere sollevato dai relativi obblighi solo ove i lavori siano stati subappaltati per intero, cosicché si possa escludere qualsiasi ingerenza da parte dello stesso sub committente nei confronti del subappaltatore.

[torna su](#)

I sindaci devono segnalare le irregolarità anche quando vi è coincidenza tra amministratori e soci

Corte di Cassazione – V Sezione Penale – Sentenza del 4 ottobre 2018, n. 44107

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale per un sindaco di una S.r.l. dovuta all'omissione dei doverosi controlli e segnalazioni ai soci relativamente all'operato degli amministratori, a nulla rilevando la circostanza per cui, al momento della commissione della condotta, l'organo gestorio coincidesse con i soci. Sul punto, ha precisato la Corte di Cassazione, la semplice segnalazione dell'organo di controllo delle irregolarità all'assemblea avrebbe messo in moto un circuito informativo virtuoso, che avrebbe potuto incidere, "secondo ogni logica" sulle scelte degli amministratori, indirizzandole verso comportamenti più virtuosi e rispettosi degli interessi della società e dei creditori, evidenziando scorrettezze e illiceità suscettibili di determinare responsabilità civili e penali. I poteri dei sindaci, continua la Corte di legittimità, non sono quelli di evitare in assoluto la commissione dei reati da parte degli amministratori, ma sono quelli di ricognizione e segnalazione delle irregolarità al fine di stimolare la reattività dei soggetti legittimati ad agire per la tutela del patrimonio sociale.

[torna su](#)

La notifica telematica al domiciliatario fisico è inesistente

Corte di Cassazione – I Sezione Civile – Ordinanza del 22 agosto 2018, n. 20946

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in oggetto, ha precisato che una notifica effettuata telematicamente al domiciliatario fisico è una notifica inesistente, e pertanto insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, ipotesi prevista dall'art. 156 c.p.c., nelle diverse ipotesi di nullità dell'atto. In particolare, la Corte ha ritenuto che il procuratore che sia stato nominato domiciliatario esclusivamente in senso fisico non è abilitato alla ricezione della notifica telematica di un provvedimento. Nel caso di specie, il *dominus* della causa aveva dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni, comprese le notificazioni degli atti processuali, al proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata e non era mai stato indicato, invece, l'indirizzo PEC del domiciliatario fisico. Sul punto, la Corte di legittimità ha ritenuto che la notifica effettuata nei confronti del domiciliatario fisico, in quanto inesistente, è inidonea a far decorrere il termine d'impugnazione del decreto da notificare.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi

avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it